

MANOVRA 2019/ Modificato il T.U. Madia. Le province diventano stazioni appaltanti

Partecipate, dismissioni frenate

Niente alienazione se c'è stato un risultato medio in utile

DI FRANCESCO CERISANO

Un tratto di penna sulla dismissione delle partecipate pubbliche. Basterà aver riportato un risultato medio in utile nel triennio precedente al 30 settembre 2017 (termine ultimo per effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni) per salvarsi dall'alienazione. Con la conseguenza che le pubbliche amministrazioni, detentrici di quote, non solo non saranno obbligate a cederle, ma potranno continuare a esercitare i diritti sociali nei confronti della società senza essere costrette a liquidare la partecipazione in denaro. Il ridimensionamento della procedura prevista dall'art.24 del dlgs n.175/2016 è contenuto nell'ultima bozza della legge di bilancio 2019 che contiene una disposizione ad hoc modificativa del Testo unico Madia. La ratio, come la norma indica chiaramente, è la «tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche», evidentemente messi a repentaglio dalle procedure di dismissione previste dal Testo unico. Procedure che avrebbero dovuto portare gli enti soci ad alienare le proprie partecipazioni entro un anno dalla ricognizione straordinaria, ossia entro il 30 settembre 2018.

Tale obbligo di alienazione (comma 4 dell'art.24), invece, non si applicherà «nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. Con la conseguenza che, prosegue la norma, «l'amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è autorizzata a non procedere all'alienazione».

A essere disapplicato sarà

Stop alle sanzioni sul pareggio dal 2018

Stop alle sanzioni sul pareggio di bilancio già dal 2018. È quanto pare emergere dalle ultime bozze della manovra su cui sta lavorando il governo, che dal prossimo anno punta a cancellare il vincolo, figlio del vecchio patto di stabilità interno.

A decorrere dal prossimo triennio, gli enti territoriali (con la sola eccezione delle regioni ordinarie) dovranno rispettare solo gli equilibri previsti dal dlgs 118/2011. Verrà quindi abbandonato il c.d. doppio binario che imponeva, oltre al pareggio complessivo di tutte le voci di bilancio, anche quello fra le spese finali e le entrate finali, al netto dell'applicazione dei risultati di amministrazione degli anni precedenti e dell'accensione di prestiti, sterilizzando le due principali fonti di finanziamento degli investimenti (che infatti hanno registrato un drastico calo, soprattutto dopo il 2007).

Addio, quindi, ai prospetti da allegare ai preventivi ed agli obblighi di monitoraggio e certificazione, che però resteranno in piedi in relazione all'esercizio 2018. Discorso diverso per le sanzioni a carico di chi sfora: in tal caso, la disapplicazione potrebbe scattare da subito. Il punto deve ancora essere chiarito, ma i primi testi circolati paiono interpretabili in questo senso. Se così fosse, gli inadempienti non subirebbero i tagli al fondo di solidarietà e neppure le sanzioni accessorie (blocco delle assunzioni, tetto alle spese correnti, divieto di indebitamento e decurtazioni delle indennità di carica degli amministratori).

L'architettura del pareggio ha iniziato a vacillare dopo che la Consulta (con le sentenze n. 247/2017 e 101/2018) ha cen-

surato le limitazioni riferite agli avanzi, il cui utilizzo è stato parzialmente liberalizzato dalla circolare n. 25/2018 della Ragioneria generale dello Stato. Ora, invece, sta per arrivare uno sblocco a 360°: secondo quanto riportato nelle prime bozze del disegno di legge, gli enti saranno considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come certificato dal prospetto accluso al consuntivo (allegato 10 al dlgs 118). Quest'ultimo include sia il risultato di amministrazione (indipendentemente dal fatto che sia applicato per finanziare spese di investimento o spese correnti), che le accensioni di prestiti (su cui la Corte non è intervenuta). In tal modo, verrebbe liberato anche il ricorso al debito, fatti salvi gli altri limiti previsti dall'ordinamento, ossia l'obbligo di destinare i relativi proventi solo a spese di investimento (art. 119, comma 6, Cost.) e di garantire un'incidenza degli interessi, al netto dei contributi statali o regionali in conto ammortamento, non superiore al 10% delle entrate correnti accertate nell'ultimo consuntivo.

Non solo: negli equilibri entra pienamente anche il fondo pluriennale vincolato indipendentemente dal fatto che esso sia alimentato o meno da debito (ai fini del pareggio vale, invece, solo il Fpv non derivante da debito). Ciò significa, da un lato, che il Fpv di entrata (dove sono allocate le entrate già accertate a copertura di impegni futuri) sarà sempre rilevante, così come il Fpv di spesa (che ospita le somme già oggetto di impegno o di prenotazione ma non ancora esigibili).

Matteo Barbero

anche il comma 5 dell'art.24 che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, prevede che il socio pubblico non possa «esercitare i diritti sociali nei confronti della società». Con conseguente alie-

nazione o liquidazione della partecipazione in denaro.

Province stazioni uniche appaltanti. Province e città metropolitane diventano stazioni uniche appaltanti negli appalti di lavori pubblici. L'anticipazione di *ItaliaOggi* (si veda il numero del 10/10/2018)

trova conferma nell'ultima bozza della Manovra che contiene una norma ad hoc modificativa del Codice appalti (articolo 37 comma 5 del dlgs n.50/2016) secondo cui «in attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale

di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici».

La novità punta a facilitare le procedure di gara soprattutto dei piccoli comuni, velocizzando gli interventi di manutenzione sulle infrastrutture a rischio immediato (1.918 secondo il recente monitoraggio dell'Upi). Ad oggi infatti già 50 province sul territorio nazionale attraverso convenzioni con i comuni medio-piccoli del territorio gestiscono stazioni uniche appaltanti. La norma della Manovra renderebbe obbligatoria una scelta finora affidata all'adesione volontaria dei comuni del territorio.

Tagli ai vitalizi degli amministratori regionali. Nell'ultima bozza della Manovra ha trovato posto la norma, inizialmente prevista nel dlgs di semplificazione (di cui dopo l'approvazione in cdm si sono perse le tracce), che taglia i fondi alle regioni restie a ridurre i vitalizi. Una quota pari al 30% dei trasferimenti erariali (diversi da quelli indirizzati al Servizio sanitario nazionale, al Trasporto pubblico locale e al finanziamento delle politiche sociali per le non autosufficienti) saranno infatti erogati a condizione che gli enti territoriali provvedano ad adeguare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza della camera sul ricalcolo contributivo degli assegni.

© Riproduzione riservata

IL DECRETO FISCALE PREVEDE IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI AL 2026 PER GLI ANNI 2016 E 2017

Ruoli, ancora una proroga per le domande di inesigibilità

Ancora una proroga per la presentazione delle domande d'inesigibilità dei ruoli sia per quelli più vecchi che per quelli consegnati di recente dagli enti creditori, enti locali compresi, agli agenti della riscossione. Cambiano i governi ma continua la telenovela sull'esigibilità dei crediti pubblici, che rende per le amministrazioni sempre più difficoltosa la predisposizione dei bilanci. L'articolo 3, comma 20, del decreto fiscale (119/2018), infatti, prevede il differimento dei termini per le comunicazioni d'inesigibilità dei ruoli al 2026 per le annualità 2016 e 2017. Mentre per le annualità meno recenti il termine per la presentazione delle domande è ancora più ampio, fino ad arrivare al 2042 per quelle relative ai crediti del 2000.

Si allungano i tempi per amministrazioni locali e enti creditori in generale per essere informati

dall'Agenzia delle entrate-riscossione sulla sorte dei ruoli affidati. Per la presentazione delle comunicazioni d'inesigibilità delle quote iscritte a ruolo consegnate dal 2000 al 2015, si parte dall'annualità più recente (2015), il cui termine è fissato al 2027, e si arriva al 2042 per quelli consegnati nel 2000. Le domande ex lege vanno trasmesse «per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026». Una proroga sostanziosa è stata concessa anche per il 2016 e 2017, in quanto le relative domande dovranno essere trasmesse entro il 31 dicembre 2026. Il termine ordinario per le comunicazioni d'inesigibilità è tre anni.

Con quest'ultimo intervento normativo, quindi, il legislatore ha aumentato il tasso d'incertezza per le amministrazioni creditrici sulle som-

me che possono essere ancora recuperate e che vanno iscritte in bilancio come quote esigibili. Questi continui spostamenti in avanti del termine per la presentazione delle comunicazioni d'inesigibilità, che ordinariamente è il terzo anno successivo alla consegna dei ruoli, non consente alle amministrazioni interessate di avere certezza delle entrate che possono essere riscosse e rende impossibile espletare i controlli sull'operato del concessionario, con grave danno per i bilanci pubblici. E del tutto evidente che le proroghe tendono a tutelare l'agente della riscossione, evitando che possa essere sanzionato per gli errori commessi. Altrimenti queste lungaggini sarebbero prive di senso. L'amministrazione creditrice, in effetti, può sanzionare il concessionario che non abbia svolto l'attività con la dovuta diligenza e che si sia reso responsabile della mancata

riscossione. Una volta trasmesse le domande d'inesigibilità deve essere adottato, in presenza di irregolarità e inadempienze dell'esattore, un atto di contestazione delle sanzioni. Il provvedimento sanzionatorio deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica degli errori e dei vizi riscontrati. Il concessionario può produrre osservazioni in merito ai rilievi negativi sul suo operato formulati dall'ente. L'amministrazione pubblica ammette o rifiuta il discharge con provvedimento a carattere definitivo. Qualora emani un provvedimento di rifiuto del discharge, l'agente può scegliere entro 90 giorni se pagare una sanzione pari a 1/8 dell'importo iscritto a ruolo, a titolo di definizione agevolata, o ricorrere innanzi alla Corte dei conti. Altrimenti è tenuto a pagare una sanzione più elevata pari a 1/3 dell'importo iscritto a ruolo.

Sergio Trovato